**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI**

L’anno 2018, il giorno …, del mese di ……………………….., nella sede del Comune di Sant’Anatolia di Narco, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile;

**TRA**

Il Comune di Sant’Anatolia di Narco, C.F.: 00351780549 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Tullio Fibraroli, il quale agisce nell’esclusivo interesse di questo Comune in qualità di legale rappresentante;

**E**

Il Comune di Scheggino, C.F.: 84002810541, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Paola Agabiti, il quale agisce nell’esclusivo interesse di questo Comune in qualità di legale rappresentante;

\*\*\*\*\*\*\*\*

VISTE le disposizioni di cui all’articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e la legge n. 56/2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

* L’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/210 e smi “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziari e di competitività economica”, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni e cioè:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) servizi in materia di statistica.

* L’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l’obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
* L’articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che prevede la scadenza del 1° gennaio 2013 per l’esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1° gennaio 2014 per l’esercizio delle restanti funzioni;
* L’articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all’esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell’eventualità di un’ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all’art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall’articolo 8 della legge n. 131/2003;

VISTO che la legge di stabilità per il 2014 ha prorogato al 31 dicembre 2018 le scadenze per i Comuni di ridotte dimensioni demografiche, ossia per quelli fino ai 5.000 abitanti e fino ai 3.000 abitanti per quelli appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, riguardo l’obbligo dell’esercizio in forma associata in tutte le funzioni fondamentali, tramite Unioni di Comuni e Convenzioni di cui all’art. 19 comma 1 del decreto legge n. 95/2012;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 che prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

VISTO infine che il Comune di S. ANATOLIA DI NARCO con deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del …. esecutiva, ed il Comune di SCHEGGINO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del ….. esecutiva, hanno stabilito di svolgere in modo coordinato ed associato le funzioni di cui al successivo art. 1 , avvalendosi di un unico Responsabile per i due Enti secondo le modalità previste dall’art 30 del decreto legislativo n. 267/2000;

TUTTO CIO’ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

## OGGETTO E FINALITA’

1. I comuni di Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, convengono di esercitare insieme, a **partire dal 03.04.2018**, le seguenti funzioni fondamentali ed i servizi connessi così come individuate dall’articolo 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010, conv. dalla Legge 122/2010, modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, nell’ambito dei rispettivi territori:

a) contabilità, bilancio;

b) accertamento e riscossione dei tributi;

c) gestione del personale.

2. La sede amministrativa della convenzione viene ubicata nel Comune di Sant’Anatolia di Narco, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, e per tutti gli adempimenti di legge, è conferito il ruolo di Comune capo-convenzione.

3. I servizi che vengono svolti in funzione associata sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- tutte le funzioni, i servizi, le attività ed i procedimenti che, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale, nonché dai regolamenti organizzativi di entrambi i Comuni, rientrano nella sfera di competenza dell’area edilizia ed urbanistica.

4. La finalità perseguita dalla presente convenzione è il miglioramento della qualità dei servizi erogati, il contenimento della spesa per la gestione di tali servizi, nonché l’ottimizzazione dell’impiego del personale e la specializzazione delle professionalità. L’espletamento dell’attività è finalizzata a far sì che i Comuni aderenti siano in grado di approntare strumenti organizzativi di gestione più efficienti e più efficaci in termini di costi, tempi e risultati attesi, in relazione anche alle risorse umane impiegate in modo da valorizzare lo sviluppo delle professionalità degli operatori.

**ARTICOLO 2**

**ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

1. Con il presente atto si stabilisce che le funzioni associate siano gestite con le seguenti modalità operative:

1. non viene istituita un’unica sede legale degli uffici, pertanto si continuerà ad avere presso entrambi i Comuni la sede legale degli uffici ragioneria, bilancio, tributi e risorse umane;
2. tutto il personale assegnato alla convenzione presta servizio sotto la direzione e gestione del responsabile del servizio;
3. il personale individuato e assegnato alle funzioni convenzionate è incaricato di responsabilità dell’ufficio cui è preposto e allo stesso viene conferita indennità di posizione organizzativa, previo accordo dei Sindaci di entrambi gli enti, con provvedimento sindacale di nomina del Sindaco del Comune capo-convenzione;
4. il Responsabile del servizio presterà servizio presso il comune di Sant’Anatolia di Narco per un totale di n. 18 ore alla settimana e presso il Comune di Scheggino per n. 18 ore alla settimana, ogni onere relativo al trattamento economico tabellare del Responsabile stesso sarà ripartito in tale proporzione fra i due Comuni.
5. su specifica richiesta dei rispettivi Sindaci dei Comuni associati, il Responsabile del Servizio può essere chiamato a partecipare, in qualità di esperto, a Commissioni Consiliari, Consigli Comunali, Giunte Comunali o altri organismi. Lo stesso potrà essere delegato altresì a partecipare a riunioni o assemblee di società o Enti dei quali ne fa parte uno o entrambi dei Comuni associati;
6. l’ambito territoriale operativo per il servizio associato è individuato nel territorio dei due Comuni convenzionati;
7. gli atti posti in essere nel servizio associato sono di volta in volta imputati al Comune competente per territorio;
8. i procedimenti amministrativi, gli atti e in generale l’attività svolta è disciplinata dagli atti normativi del Comune cui sono imputati.

**ARTICOLO 3**

**ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. Le sedi d’ufficio sono individuate nei rispettivi Comuni. L’ordinaria articolazione dei dipendenti, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 2 per il Responsabile, presso ciascuno dei Comuni, sarà stabilita di comune accordo dalla conferenza dei Sindaci, su proposta del Responsabile.
2. Il Responsabile, nella proposta di articolazione dell’orario, cercherà di far sì che nessuno dei Comuni vada in credito di ore di lavoro prestato nei confronti dell’altro, salvo diversa indicazione da parte della conferenza dei Sindaci. In caso ci sia una situazione di “credito” di ore prestate, il Comune “in debito” rimborserà la differenza con scadenza semestrale.
3. Gli uffici disporranno interconnessioni telematiche per una più efficiente interoperatività del servizio ed allo scopo di elaborare documenti amministrativi e risposte tempestive.
4. Per attività di fabbisogno occasionale e per interventi di emergenza, da eseguire nel territorio di uno dei due Comuni, il Responsabile del servizio, sentiti i Sindaci, potrà utilizzare il personale esterno ed i mezzi in dotazione dell’altro Comune, salvo il rimborso dell’uso del mezzo e delle ore del personale, se non compensato.

**ARTICOLO 4**

**DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione avrà durata dal 3 aprile 2018 al 29.09.2018.
2. La convenzione potrà essere rinnovata con atto espresso dei rispettivi consigli comunali.
3. Ogni Comune può recedere dalla convenzione anticipatamente con preavviso di trenta giorni, comunicato con raccomandata A/R o tramite PEC istituzionale.
4. In caso di adesione di altri comuni e/o di recesso da parte di uno degli aderenti, la convenzione sopravvive con i restanti Comuni. In caso di recesso del Comune capo-convenzione, la conferenza dei Sindaci individua il nuovo Comune capo-convenzione e propone l’adeguamento corrispondente della convenzione con appositi provvedimenti consiliari.

**ARTICOLO 5**

**TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE**

1. Il trattamento economico ed il rimborso spese spettante al Responsabile del Servizio ed ai dipendenti assegnati al Servizio è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
2. La retribuzione di posizione viene quantificata nell’importo di €. 15.972,29, di cui €. 9.000,00 a carico del Comune di Scheggino e €. 6.972,29 a carico del Comune di Sant’Anatolia di Narco.
3. Il Comune di Sant’Anatolia di Narco assume l’onere di anticipare la retribuzione, precisamente il trattamento fondamentale, spettante al Responsabile, nonché al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali, ad eccezione della retribuzione di posizione che, in via transitoria, per la parte spettante al Comune di Scheggino sarà direttamente erogata dal Comune di Scheggino stesso con cadenza mensile.
4. L’indennità di risultato verrà autonomamente attribuita da ogni singolo Comune, in proporzione alla quota parte della indennità di posizione, entro i limiti di cui all’art. 14, comma 5, del CCNL del 22.01.2004.
5. Le eventuali competenze accessorie maturate previste dalla legge o dai contratti di lavoro, saranno erogate direttamente da ognuno degli Enti debitori, secondo gli specifici regolamenti in vigore nei medesimi.

**ARTICOLO 6**

**RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI**

1. I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio di solidarietà e della equa ripartizione degli oneri. Pertanto la spesa complessiva relativa alle spettanze del Responsabile del servizio per la gestione di cui alla presente convenzione, sarà ripartita nelle percentuali di cui ai precedenti articoli.
2. Le attrezzature ed i veicoli in dotazione ai comuni aderenti alla convenzione restano di proprietà degli stessi. Rimangono di proprietà dei Comuni di appartenenza le attrezzature acquisite singolarmente successivamente alla costituzione della convenzione.
3. Per quanto concerne gli altri dipendenti eventualmente interessati per prestazioni programmate, od occasionali di urgenza a favore del Comune di non appartenenza, od altre spese relative all’uso ed usura dei mezzi, il Comune che ha usufruito delle prestazioni rimborserà mensilmente, anche in acconto, salvo conguaglio, all’altro Comune il costo del personale per il tempo di effettivo impiego, nonché le spese relative all’uso ed usura dei mezzi.
4. Gli emolumenti, comprensivi dei contributi diretti ed indiretti dovuti per legge, da liquidarsi ai Responsabili ed al restante personale dipendente eventualmente interessato dalla presente convenzione saranno pagati dal Comune nel cui organico il personale risulti inquadrato.

**ARTICOLO 7**

**REVISIONE E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE**

1. Le modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate con deliberazione Consiliare adottata da tutti i Comuni convenzionati.

**ARTICOLO 8**

**CONFERENZA DEI SINDACI**

1. In relazione al disposto dell’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, spetterà ai rappresentanti legali dei due Enti provvedere alla risoluzione delle problematiche. Viene istituito al riguardo l’organo collegiale di indirizzo e vigilanza denominato “Conferenza dei Sindaci”, composta dai Sindaci o dagli Assessori appositamente delegati, che si esprime mediante decisioni, costituenti atti di indirizzo politico-amministrativo.
2. La conferenza ha le seguenti competenze:

- concorda l’assegnazione di personale alla convenzione per la gestione associata;

- esprime l’articolazione dell’orario di lavoro dei dipendenti assegnati alla convenzione e l’orario di apertura al pubblico degli uffici;

- individua i criteri in base ai quali, con atti deliberativi di ciascun Comune convenzionato verranno specificati ed assegnati gli obiettivi di gestione ai responsabili di servizio;

- verifica la corrispondenza al programma annuale delle attività svolte dai servizi;

- valuta l’andamento del servizio convenzionato e, in particolare, si esprime in merito ad ogni altra questione attinente l’organizzazione del servizio valutando anche le richieste di adesione di altri Comuni limitrofi.

1. La conferenza dei Sindaci o loro delegati può riunirsi in qualsiasi momento su richiesta di uno dei Sindaci, stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi dell’ufficio comune, esamina le questioni di interesse comune, fornisce direttive all’ufficio e verifica la rispondenza dell’azione di questo ai programmi delle rispettive amministrazioni.

**ARTICOLO 9**

**AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI**

1. L’istanza di ammissione di nuovi enti alla gestione associata va presentata alla Conferenza dei Sindaci. Sull’istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione di consiglio comunale di ogni singolo Comune componente la predetta convenzione.

**ARTICOLO 10**

**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio alle disposizioni normative applicabili in materia.
2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è esente da bollo, come da tabella allegato “b”, articolo 16 del DPR 26.10.1972 n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Sant’Anatolia di Narco

Il Sindaco del Comune di Scheggino